



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**del 07/01/2021**

Il 07 Gennaio 2021 alle ore 10:00 gli associati dell'Associazione " **Les Mamans d'Afrique - ONLUS**" - di seguito, per brevità, "l'Associazione", sono intervenuti in prima convocazione all'assemblea straordinaria che si tiene presso la Sede Legale dell'Associazione, in via Oroboni 5B in Milano,

ordine del giorno

1. Modifiche allo statuto per l'adeguamento del medesimo alle disposizioni del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore".

Il Presidente dà quindi atto che:

- nel luogo di convocazione e alla data ed ora predette sono presenti n° 2 associati, in proprio e per delega, sul totale di n° 2, come riscontrato dal foglio delle presenze/assenze - anche per delega, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A);
- la riunione è stata convocata regolarmente, ai sensi di legge e dello statuto e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno;
- è stata acclarata la possibilità, da parte del Presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti che risultano essere presenti nel quorum richiesto per le modifiche statutarie, ai sensi dello Statuto vigente.
- gli associati sono stati opportunamente informati sugli aspetti sottoposti alla loro votazione nonché hanno avuto la possibilità di visionare i documenti oggetto di approvazione.

LES MAMANS D'AFRIQUE ONLUS

Sede in Italia - Via Oroboni, 5B - 20161 - MILAN - Italia

IBAN IT110200801621000104622291 c/c intestato a "Les Mamans d'Afrique Onlus" UNICREDIT

PayPal: Lesmamansdafriqueonlus@gmail.com - paypal.me/lesmamansonlus

EMAIL: Info@lesmamansdafrique.it - WEB: www.lesmamansdafrique.it

Facebook: lesmamansdafrique

Tutto ciò verificato, Il Presidente dichiara la seduta aperta e atta a discutere e deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno di cui illustra i contenuti:

1. Modifiche allo statuto per l'adeguamento del medesimo alle disposizioni del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore".

2

In relazione a tale punto, il Presidente evidenzia che l'approvazione dello statuto sottoposto oggi all'Assemblea straordinaria, trova ragione nella necessità di adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e, in particolare, nelle prescrizioni di cui all'art. 101 comma 2 del citato Codice, per il quale si rende obbligatorio, nei termini previsti dalla legge, procedere ad approvare un nuovo statuto che contenga le specifiche clausole di natura obbligatoria previste per gli Enti di Terzo Settore (ETS) al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla disposizione al citato comma 2.

Ciò anche in ragione del fatto che le Onlus sono, per specifica norma transitoria del Codice citato, già annoverate tra gli Enti del Terzo Settore, anche nel periodo di transizione della normativa, in particolare in relazione alle disposizioni dello stesso Codice che già oggi risultano essere in vigore.

Il Presidente evidenzia che, nell'adeguare il vigente statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quando esso sarà predisposto, si è colta l'occasione per procedere anche ad una completa revisione dello stesso. Infatti, molti articoli sono stati riscritti, alcuni cancellati ed altri nuovi inseriti.

Letto lo Statuto ETS, articolo per articolo, viene altresì illustrato, per grandi linee, l'impatto che l'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore e del nuovo Statuto produrrà sull'organizzazione e sulle attività dell'Associazione.

Tutto quanto premesso, il Presidente dopo aver aperto e portato avanti la discussione con i presenti, propone di passare all'approvazione integrale di uno statuto rispondente alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (**allegato A**), **il quale tuttavia, resterà interamente sospeso nella sua efficacia, sino al verificarsi delle condizioni di cui al citato art. 104 co. 2 del Codice del Terzo Settore e, comunque, sino all'eventuale termine che le successive disposizioni di legge dovessero indicare per il passaggio dall'attuale Anagrafe delle Onlus al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), attraverso apposita iscrizione.**

Il Presidente chiede all'Assemblea di approvare con voto palese lo statuto nella sua integrità. **L'Assemblea, con voto unanime, delibera:**

- di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto (**allegato A**) e ne forma parte integrante e **che non sarà vigente sino al verificarsi degli eventi richiamati dall'art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/2017, momento nel quale l'Associazione provvederà a chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione di cui alla lett. g), co. 1 dell'art. 46 (altri enti del Terzo Settore)**

LES MAMANS D'AFRIQUE ONLUS

Siege en Italie - Via Orobanti, 5B - 20161 - MILAN - Italie

IBAN IT110200801621000104622291 c/c intestato a "Les Mamans d'Afrique Onlus" UNICREDIT

PayPal: Lesmamansdafriqueonlus@gmail.com - paypal.me/lesmamansonlus

EMAIL: info@lesmamansdafrique.it - WEB: www.lesmamansdafrique.it

Facebook: lesmamansdafrique

consegnando il presente statuto che sostituirà in tutto l'attuale vigente, il quale perderà, solo allora, qualsiasi efficacia;

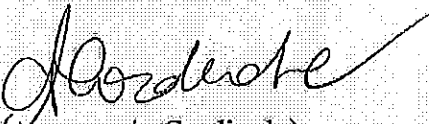
- di dare mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche per la registrazione del presente atto, per il suo deposito presso gli uffici competenti a riceverlo e per ogni altra procedura necessaria allo scopo, anche facendo ricorso a specifici professionisti per tali adempimenti.

Alle ore 11:15 più nessuno chiede la parola e non avendo più argomenti da affrontare, il Presidente dichiara la chiusura dei lavori dell'Assemblea.

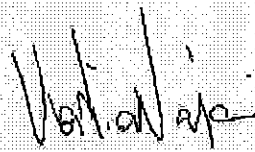
3

Milano, 07 Gennaio 2021

Il Segretario


(Annamaria Cardinale)

Il Presidente


(Katia Vajani)



LES MAMANS D'AFRIQUE ONLUS

Siege en Italie - Via Oroboni, 5B - 20161 - MILAN - Italie

IBAN IT110200801621000104622291 c/c intestato a "Les Mamans d'Afrique Onlus" UNICREDIT

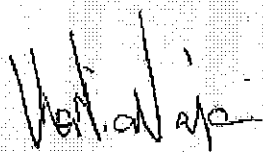
PayPal: Lesmamansdafriqueonlus@gmail.com - paypal.me/lesmamansonlus

EMAIL: Info@lesmamansdafrique.it - WEB: www.lesmamansdafrique.it

Facebook: lesmamansdafrique

A) foglio delle presenze/assenze

Katia Vajani



Annamaria Cardinale



4



LES MAMANS D'AFRIQUE ONLUS

Siege en Italie - Via Oroboni, 5B - 20161 - MILAN - Italie

IBAN IT110200801621000104622291 c/c intestato a "Les Mamans d'Afrique Onlus" UNICREDIT

PayPal: Lesmamansdafriqueonlus@gmail.com - paypal.me/lesmamansonlus

EMAIL: info@lesmamansdafrique.it - WEB: www.lesmamansdafrique.it

Facebook: lesmamansdafrique

STATUTO ASSOCIAZIONE

"Les Mamans d'Afrique - Ente del Terzo Settore"

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017, (di seguito "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"Les Mamans d'Afrique - Ente del Terzo Settore"**, in breve anche **"Les Mamans d'Afrique - ETS"** e indicata di seguito come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano (MI). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo necessità di apposita delibera del Consiglio Direttivo. Nel trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del Codice del Terzo Settore.
3. L'Associazione potrà istituire o sopprimere sezioni o sedi operative, in Italia e all'estero, con apposita delibera di del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Utilizzo acronimo "ETS" o locuzione "Ente del Terzo Settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale ed utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Finalità e attività di interesse generale

- 
- L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
 - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale sul territorio africano attraverso il sostegno economico dei minori vulnerabili, degli anziani, delle giovani madri e di tutti i soggetti che versino in condizioni di fragilità e di abbandono.
 3. L'Associazione, inoltre, promuove ed organizza, per i soggetti individuati nel precedente comma, corsi di formazione ed avviamento al lavoro per giovani madri ed adolescenti soli, promuove la scolarizzazione dei minori poveri prevedendo il riconoscimento di borse di studio di ogni ordine e grado, dispone aiuti economici per giovani donne ai fini di un loro avviamento ad attività commerciali in grado di garantire loro un sostegno, accoglie e sostiene minori che versano in stato di abbandono e solitudine. Promuove, altresì, la costruzione di pozzi e di dispensari finalizzati a migliorare le loro condizioni di vita, sostiene i nuclei familiari con derrate alimentari, organizza giornate rivolte alla salute, attività sportive per coinvolgere bambini di strada.

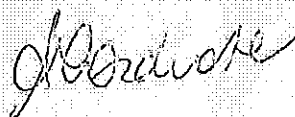
4. L'Associazione intende, infine, occuparsi degli aspetti necessari al riconoscimento ed alla promozione del diritto del minore ad avere una famiglia, svolgendo la propria attività nel settore dei servizi alla persona ed, in particolare, dell'accoglienza familiare.
5. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, l'Associazione intende operare con lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5, del Codice del Terzo Settore, co. 1, lettere:
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - x), cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della L. n. 184/83 e successive modificazioni.
4. Al fine di perseguire le finalità e le attività di interesse generale richiamate nei precedenti commi, l'Associazione intende, a titolo esemplificativo:
 - provvedere alle necessità materiali di persone che versino in condizioni di svantaggio economico e sociale fornendo sostegno necessario a reperire alloggi, derrate alimentari, istruzione, erogare micro-crediti per il sostegno di micro-progetti per le famiglie;
 - sostenere corsi di specializzazione per donne abbandonate, finanziando corsi universitari per ragazzi che versano in un grave stato di povertà e quanto altro possa ritenersi utile e necessario alle popolazioni locali africane.
 - sostenere attività sportive che coinvolgono minori di strada;
 - sostenere e costruire pozzi e dispensari aperti alla popolazione locale;
 - sostenere e promuovere il diritto di ogni minore ad avere una famiglia attivando anche procedure di adozione internazionale;
 - porre in essere ogni altra azione atta a perseguire le proprie finalità ed attività di interesse generale.

Art.4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché di carattere secondario, strumentale e comunque in via non prevalente rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. L'organo di amministrazione provvede ad individuare nel dettaglio tali attività, anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5- Raccolta fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'Associazione potrà realizzare, altresì, attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



3. L'associazione potrà, in ogni caso, raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi dell'art. 79, co. 4, lett. a) del Codice Terzo Settore.

Art. 6 - Ordinamento interno

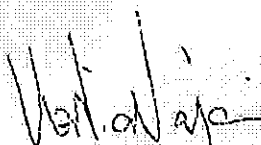
1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti gli associati sono tenuti a pagare la quota associativa annua deliberata dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati che non abbiano attività e/o scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione e che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al raggiungimento delle stesse.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, l'aspirante associato presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione; nella domanda, oltre ai necessari dati di qualificazione, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le delibere emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare, per quanto nelle sue possibilità, alla vita associativa.
2. Il Consiglio delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Esso decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. Il Consiglio, con apposita delibera, può demandare la procedura di cui al comma precedente ad uno o più consiglieri.
4. L'ammissione o il rigetto della domanda di adesione di cui al co. 2, deve essere comunicata al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e la decorrenza degli effetti dell'ammissione inizia a far data dall'iscrizione del nuovo nominativo nel libro degli associati previo versamento della quota associativa, se non già versata al momento della presentazione della domanda.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto, comunicato per iscritto all'interessato entro i termini di cui al precedente comma, deve essere motivato. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata



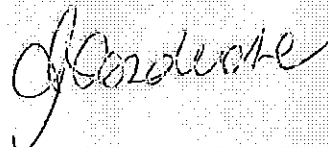
o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, garantendo all'appellante il diritto al contraddittorio in Assemblea.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
 - d) ogni altro diritto contemplato nel presente statuto, in eventuali regolamenti o previsto per legge;
2. L'esercizio dei diritti sociali di cui al precedente comma spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, se previsto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa, se prevista, nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, come deliberato dall'Assemblea.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso, che ogni associato può esercitare in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato a meno che l'associato non si sia obbligato al compimento di specifiche attività il cui inadempimento possa causare difficoltà per l'associazione.
 - b) esclusione per:
 - mancato versamento della quota associativa se prevista, entro due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale e previo avviso inviato all'associato moroso con il quale il Consiglio Direttivo comunica un termine congruo per poter provvedere al versamento. In tale caso di esclusione, l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di particolare gravità.



2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della sua deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
3. L'Assemblea che decide sul provvedimento di esclusione deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 – Il volontario e l'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscriverne in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente ed il vice-Presidente se nominato;
 - d) l'organo di controllo e/o l'organo di revisione, obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni, rispettivamente, di cui agli artt. 30 e 31 del Codice Terzo Settore o se ritenuto opportuno;
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà e di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ver. n. 1

Grande

3. Le cariche sociali, fatte salve quelle di cui alla lett. d), sono gratuite. È comunque ammesso il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
4. Alle Assemblee e riunioni degli Organi dell'Associazione possono essere normalmente chiamati a partecipare esperti o consulenti, senza diritto di voto.

Art.13 – Assemblea degli associati
(composizione, modalità di convocazione e funzionamento)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse sino a tre deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di età, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su impulso del Presidente, quando egli lo ritenga necessario;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail o altro mezzo idoneo a dare evidenza di avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione (se nominato) che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
7. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi

Verbalizzante

G. Cordi et al.

il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione quale Presidente dell'Assemblea.
9. Il diritto di voto può essere esercitato soltanto dai membri che siano in regola con i versamenti delle quote annuali.
10. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
11. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
12. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea - competenze e quorum

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il bilancio sociale, se previsto o richiesto per legge, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere, se ritenuto opportuno o richiesto per legge, e revocare i componenti dell'organo di controllo e/o di revisione;
 - f) decidere sui ricorsi in merito ai provvedimenti di non ammissione e/o di esclusione in prima istanza dall'Associazione, assunti dal Consiglio direttivo;
 - g) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla contestuale nomina del liquidatore ed alla destinazione del patrimonio.

Verbalizzante

Giordano

5. Per le deliberazioni di cui alla lett. a), del precedente co. 4, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per le deliberazioni di cui alla lett. b), l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Il Consiglio direttivo nomina, al proprio interno, il Presidente ed il vice-Presidente.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio può riunirsi anche mediante audio/videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle riunioni di Consiglio non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Ver. al. a/c

G. Rondinelli

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare se ritenuto opportuno, il segretario ed il tesoriere dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e, in prima istanza, sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) determinare l'ammontare della quota associativa annuale, chiedendone l'approvazione all'Assemblea;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti;
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni o misura necessaria al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo può comunque attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18 - Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c. 3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.



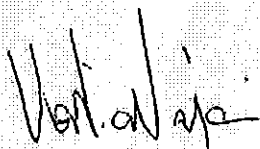
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Consigliere attraverso la sua elezione nella prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, convoca l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19 - Il Presidente ed il vice-Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
3. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 15, c.3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.



2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21 - L'Organo di controllo e l'Organo di revisione

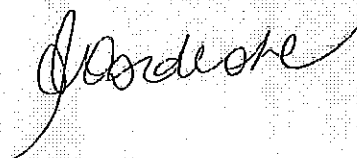
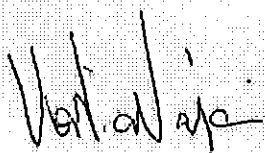
1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, collegiale o monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo esercita tutti i compiti previsti dal citato art. 30.
3. L'Assemblea nomina un Organo per la revisione legale dei conti, collegiale o monocratico, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. La revisione può essere attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 23 - Il tesoriere ed il segretario

1. Il Tesoriere ed il Segretario, ove ritenuti necessari o utili, sono nominati dal Consiglio direttivo ed hanno il compito di controllare l'attività contabile, il bilancio e gli aspetti amministrativi dell'Associazione.
2. Il Tesoriere ha il compito di gestire e tenere la contabilità economica dell'Associazione sotto il controllo del Presidente, del Segretario o dell'Assemblea degli Associati.
3. Il Segretario ha il compito di eseguire le deliberazioni degli Organi dell'Associazione. In particolare:
 - a) gestisce l'Associazione ed è responsabile dell'organizzazione della stessa;
 - b) comunica agli Associati le direttive e le delibere degli Organi dell'Associazione e informa delle situazioni che interessano nei rapporti interni ed esterni l'Associazione;
 - c) mantiene il coordinamento fra gli Organi dell'Associazione e le altre Associazioni nazionali;
 - d) raccoglie la documentazione riguardante l'ammissione e la cessazione degli aderenti;
 - e) svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, predispone gli atti per le convocazioni degli stessi e ne redige i verbali;



- f) il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, al quale riferisce.

Art. 24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono tale attività in modo non occasionale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e/o di revisione, qualora questi organi siano presenti.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lett. e) sono tenuti dall'Organo al quale si riferiscono.

Art. 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

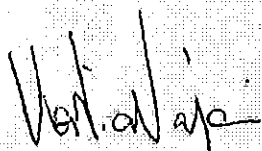
1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice Terzo Settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice Terzo Settore e di altre norme applicabili all'Associazione.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio/rendiconto di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio ed inviato entro il 30 giugno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria come previsto dall'art. 14, co. 6 del presente Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

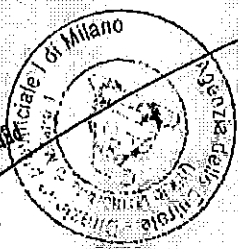
PIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'UNICO ORIGINALI DELL'ATTO

Registrate il 23/3/2021 Serie 3 N. 2193

ESENTE



IL FUNZIONARIO
Maria Beatrice Toppicelli
AUTENTICAZIONE DELL'ATTO



Verdiana

Modena

